

COMUNE DI MONTESCHENO

Tel. 0324576002

fax 0324576002

Frazione Cresti 68 – 28843 Montescheno (VB)

P.I. 00561740036 - C.F. 83001910039

ORDINANZA N. 3/01/07/2026

Montescheno, 01/07/2026

OGGETTO	DIVIETO DI ALIMENTAZIONE VOLONTARIA DEGLI ANIMALI SELVATICI
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- è stato riscontrato sul territorio comunale un crescente fenomeno di alimentazione volontaria di animali selvatici, in particolare delle volpi, da parte di cittadini;
- tale comportamento determina un'alterazione delle naturali abitudini alimentari e comportamentali della fauna selvatica, favorendone l'avvicinamento ai centri abitati e aumentando il rischio di interazioni con la popolazione;
- la presenza abituale di animali selvatici in prossimità delle abitazioni, delle aree pubbliche e delle infrastrutture può costituire un potenziale rischio per la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute, nonché favorire la diffusione di malattie trasmissibili agli animali domestici e, in alcuni casi, all'uomo;
- l'abbandono di alimenti sul suolo pubblico o privato accessibile agli animali può altresì determinare inconvenienti di natura igienico-sanitaria e richiamare ulteriori specie opportunistiche;

Considerato che:

- la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata dalla normativa vigente;
- l'alimentazione artificiale degli animali selvatici compromette i naturali equilibri ecologici e può determinare fenomeni di dipendenza dall'uomo e incremento della frequentazione delle aree urbanizzate;

Visti/o:

- gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

ORDINA

1. Il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, di somministrare, depositare o abbandonare alimenti di qualsiasi genere destinati agli animali selvatici.

Il divieto si applica in particolare all'alimentazione delle volpi, sia direttamente sia indirettamente, mediante deposito di cibo in aree pubbliche o private accessibili alla fauna selvatica.

È altresì vietato lasciare alimenti o rifiuti organici in modo tale da costituire una fonte volontaria di alimentazione per gli animali selvatici.

Restano esclusi dal presente divieto gli interventi effettuati dagli enti pubblici competenti, dalle autorità sanitarie, dagli organi di vigilanza faunistica o da soggetti espressamente autorizzati nell'ambito di attività istituzionali di recupero, monitoraggio o gestione della fauna selvatica.

DISPONE

- che le Forze di Polizia competenti vigilino sull'osservanza della presente ordinanza;
- che presente ordinanza, della cui esecuzione è incaricato l'Ufficio Tecnico del Comune, sarà comunicata alla popolazione per conoscenza, alla Stazione dei Carabinieri di Villadossola e alla Prefettura del VCO.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e nelle forme previste dalla legge.

IL SINDACO
(Ricchi Dario)

